

Fossa, data del protocollo

OGGETTO: Indicazioni in ordine all'anticipazione di cui all'art.1 comma 1-ter della legge 45/2017

Richiamata la comunicazione prot. USRC n. 1400 del 11.02.2020 in ordine all'anticipazione di cui all'art.1 comma 1-ter della legge 45/2017 e considerate le criticità che si continuano a riscontrare si è ritenuto di predisporre un iter amministrativo-procedurale che possa costituire regola di buona prassi per i Comuni nelle attività correlate alla verifica delle polizze fideiussorie a garanzia dell'anticipazione.

Nello spirito di leale collaborazione tra amministrazioni e nel perseguire la funzione propria dell'USRC di supporto ai Comuni nei processi di ricostruzione, preso atto delle diverse problematiche sollevate nell'ambito dell'acquisizione, verifica ed escussione di polizze assicurative, problematiche peraltro in continuo incremento in questa fase della ricostruzione, si è ritenuto opportuno elaborare, anche grazie al supporto di esperti esterni in forza all'Ufficio, le presenti indicazioni quale utile strumento tecnico-amministrativo per l'espletamento delle attività di che trattasi.

E' necessario, infatti, evidenziare come sempre più numerosi casi "critici" vengano sottoposto all'attenzione dell'USRC, principalmente relativi ad imprese che dopo aver conseguito l'incasso dell'anticipazione rallentano l'esecuzione dei lavori o addirittura abbandonano i cantieri, con evidente nefasto impatto sull'avanzamento della ricostruzione e sul recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma.


Non di rado, nelle fattispecie evidenziate, i comuni interessati non sono riusciti a rivalersi sulla Compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza anche per omissioni dei necessari controlli di competenza nella fase di erogazione dell'anticipazione, omissioni che potrebbero comportare rilievi anche da parte delle competenti Autorità Giudiziarie.

Inoltre, stante il divieto di duplicazione dei costi della ricostruzione, nei casi di che trattasi lo scrivente Ufficio ha dovuto necessariamente trattenere la quota parte corrispondente all'anticipazione erogata dalle successive assegnazioni di competenza finanziaria a favore del medesimo comune, con il rischio che, in definitiva, il danno economico si riversi interamente sui bilanci comunali.

Per quanto esposto e ferma restando l'esclusiva competenza dei comuni nell'espletamento delle verifiche di merito, si condivide il presente documento.

1. VERIFICARE CHE LA GARANZIA SIA RILASCIATA DA UN SOGGETTO LEGITTIMATO

- 1.1. La fidejussione bancaria può essere rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti nell'Albo Unico delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. L'elenco delle banche e dei gruppi



bancari (primi due elenchi) è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo:

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/banche>

- 1.2. La polizza fidejussoria può essere rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo:

<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/int-albi/search>

alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia; all'Elenco I in appendice all'Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;

- 1.3. La polizza fidejussoria può essere altresì rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo:

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>

2. VERIFICHE DA EFFETTUARE SULL'OPERATORE

La legittimazione del soggetto legittimato a rilasciare garanzie fidejussorie nei confronti del pubblico non equivale a certezza della sua solvibilità al momento dell'eventuale escussione della garanzia in caso di inadempimento del debitore principale che non potrà essere diversamente mitigata e quindi andranno prudenzialmente effettuate le seguenti verifiche:

- 2.1. Verificare la regolare iscrizione dell'intermediario assicurativo (broker, agente...) che ha proposto/intermediato la polizza fidejussoria nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi o nell'Elenco degli intermediari della Unione Europea, pubblicati sul sito dell'IVASS


<https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/workspace/registro-unico-intermediari>

- 2.2. Verificare che l'impresa non sia interdetta ad operare al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_IMPRESE_NON_AUTORIZZATE_O_NON_ABILITATE.pdf

- 2.3. Verificare che l'impresa non sia stata oggetto di contraffazione al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_CASI_DI_CONTRAFFAZIONE.pdf



2.4. Verificare che l'impresa non sia fallita o sia stata posta in liquidazione al seguente link:

<https://www.ivass.it/media/comunicati/index.html>

2.5. Verificare la solvibilità del garante e non solo dell'intermediario in tutti quei casi in cui lo stesso non sia noto attraverso anche conferme dagli uffici direzionali dell'impresa.

3. VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Sempre in via prudenziale si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare alcune verifiche di essenziale importanza sulla polizza da acquisire, in particolare sarà opportuno:

3.1. Verificare che le condizioni contrattuali della polizza prevedano la "garanzia a prima richiesta" senza alcuna limitazione che vanifichi l'escussione della garanzia.

3.2. Verificare che la polizza emessa sia conforme allo Schema tipo 1.3.e 1.3.1 (d.m. 193 del 2022) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione singola o costituita da più garanti (allegati).

3.3. Verificare che siano correttamente indicati gli interessi legali e monitorare l'andamento del contratto per pagamenti dei premi e riduzione graduale della garanzia in base all'andamento dei lavori.


3.4. Verificare l'opportunità di procedere all'eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal c.d. "Decreto rilancio" che è facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili (parere MIMS n. 923/2021) peraltro confluito nell'articolo 125 del D.lgs. n. 36/2023.

4. SUGGERIMENTI SULLE MISURE DA ADOTTARE IN CORSO E IN CASO DI CRITICITA'

4.1. Verificare almeno una volta l'anno la legittimazione del soggetto che ha rilasciato la garanzia al fine di evitare che la stessa resti in capo ad un soggetto prima iscritto e successivamente cancellato.

4.2. Si richiamano nello specifico gli articoli di polizza a cui attenersi rigorosamente onde evitare eccezioni da parte del Garante, con riferimento allo Schema tipo 1.3 ed in particolare:

- Art. 4 "Escussione della garanzia": " Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Art. 6 “Forma delle comunicazioni”: “Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per esser valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica”
- Qualsiasi ulteriore comunicazione dovrà essere inviata con le stesse modalità, oltre agli eventuali soggetti interessati
- Ove parte delle opere sono state realizzate al momento dell’escussione l’Amministrazione si renderà disponibile alla verifica in contraddittorio una volta recuperata l’anticipazione, ricordando che l’eventuale riduzione della fidejussione nel corso degli anni è un obbligo in capo al Contrente e non all’Amministrazione stessa.

Data l’elevata criticità della casistica, che potrebbe determinare altresì problematiche di bilancio del comune stesso, si invitano gli Enti in epigrafe alle opportune verifiche del caso prima della concessione della anticipazione e a sollecitare con tempestività il richiedente in relazione a qualsiasi criticità dovesse essere rilevata in ordine alla procedura indicata nonché all’assenza di inizio lavori a fronte dell’erogazione dell’anticipazione.

Ad integrazione e completamento della presente nota, si rimette in allegato il documento predisposto congiuntamente da Banca d’Italia, IVASS, ANAC e AGCOM recante suggerimenti per le pubbliche amministrazioni in materia di polizze fidejussorie.

Si segnala, da ultimo, che l’USRC sino al 31.07.2025 si avvarrà delle competenze, esperienza e professionalità del consulente ing. Riccardo Campagna e che ci si rende disponibili ad esaminare problematiche emerse o potenziali anche mediante riunioni a ciò dedicate previa specifica richiesta da indirizzare a mezzo e-mail semplice a alessia.fazio@usrc.it.

Allegati:

Suggerimenti per le P.A., documento condiviso IVASS, Banca d’Italia, ANAC, AGCOM;

Schemi tipo 1.3, 1.3.1.

Il Dirigente dell’area Giuridico - Finanziaria,
Appalti, Programmi e Progetti
Dott. Enrico Bianchi

Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico